



Home	Informazioni generali	Comunità di ricerca	Attività formative	Risorse	Osservatorio OPAL	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ► [Osservatorio OPAL](#) ► [OPAL n. 6 - 1/2015](#) ► [Divorzi facili e matrimoni omosessuali in Municipio. Nota alla circolare n. 10863/2014 del Ministero dell'Interno](#)

Divorzi facili e matrimoni omosessuali in Municipio. Nota alla circolare n. 10863/2014 del Ministero dell'Interno

di Matteo Cannonero

[Stampa](#) | [Email](#)

Parole chiave: Matrimoni omosessuali, sindaci, divorzi

Riferimenti normativi principali: Art. 12 decreto legislativo 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile). Circolare n. 10863 del Ministero dell'Interno del 7.10.2014 (Trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero)

1. Il nuovo potere dei sindaci - in qualità di ufficiali di stato civile - di sciogliere o di far cessare gli effetti del matrimonio civile, si riferisce al d.l. 12 settembre 2014, n. 132, cd. Decreto Orlando, avente per argomento "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile". Il preambolo annuncia quali siano gli scopi del decreto: "emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata - e di - assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure". Il capo da prendere in riferimento è il Capo III "Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio", dalle cui disposizioni sembrerebbe potersi ricavare che, superata la prima fase della separazione, la richiesta di divorzio "breve" può essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile.

La separazione consensuale è, notoriamente, lo strumento che gli artt. 149 ss.[1]mettono a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che hanno perciò stabilito insieme i diritti spettanti a ognuno riguardo il patrimonio[2], l'assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli[3], l'affidamento della prole e l'assegnazione della casa coniugale. Infatti, con il d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, si è dato il via libera alla norma sul divorzio immediato, la quale supera l'attuale legge che prevede un'attesa di tre anni di ininterrotta separazione prima di poter chiedere il divorzio. In realtà, nella maggior parte dei paesi europei tale procedura esiste e funziona da anni e, così facendo, l'Italia si allinea al resto d'Europa. In Italia, la prassi naturale è quella di attendere anche 10 anni; sempre più coppie, infatti, per velocizzare tale procedura, sceglievano sempre più di recarsi in un altro Paese dell'Unione Europea per divorziare, facendo poi trascrivere l'atto nei registri dello Stato civile italiano.

Nello specifico, secondo l'art. 12, comma 1, del Decreto Orlando, il divorzio è possibile anche "...innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio...".

Il comma 2 afferma che tali disposizioni "...non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti...". Questa proposizione potrebbe creare non pochi problemi di interpretazione, specialmente con riguardo alla verifica dell'autosufficienza economica del figlio maggiorenne. In proposito, alla luce dell'art. 3 Cost., è lecito dubitare della ragionevolezza di una simile disparità di trattamento a sfavore dei genitori di figli non autosufficienti; tale disparità non sembra giustificata, posto che i genitori hanno il dovere di mantenere i figli a prescindere dalla loro situazione coniugale: è innanzitutto l'art. 30 Cost. a prevedere questo obbligo.

Il terzo comma sancisce con quali modalità i coniugi debbano presentare le domande rivolte all'Ufficiale di Stato civile regolando, altresì, gli effetti che l'atto che si andrà a produrre avrà sul futuro della (ex) coppia. Il punto quarto modifica alcuni passaggi della legge Fortuna - Baslini ossia la legge che autorizzava la pratica del divorzio (Legge 1° dicembre 1970, n. 898), adeguandola, all'attuale decreto di riforma della giustizia civile. Della stessa sostanza anche il punto quinto, andante a modificare il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).

Infine i commi n° 6 e 7, grazie quali si stabiliscono i costi del procedimento e l'entrata in vigore delle norme pocanzi esplicate.

2. Agli inizi del mese di ottobre 2014 alcuni sindaci di grandi città italiane, fra cui quelli di Roma, Milano, Napoli e Bologna hanno autorizzato a trascrivere - nei registri dello stato civile - matrimoni di persone dello stesso sesso contratti all'estero, oltretutto a quelli tradizionali.

Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



Considerando tali pratiche illegittime, il Ministro dell'Interno Alfano ha emanato la circolare n. 10863 del 7/10/2014 Ministero dell'Interno, indirizzata ai Prefetti, ai Commissari di Governo per le provincie di Trento e Bolzano e al Presidente della Regione Valle D'Aosta, avente per oggetto la "trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero".

"Sono stati posti all'attenzione degli uffici ministeriali alcuni provvedimenti sindacali che prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso. Tali "direttive", ad ogni evidenza, non sono conformi al quadro normativo vigente. E ciò in quanto la disciplina dell'eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale. Sul punto, va innanzitutto rilevato che, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dichiarativa, la sola sussistenza dei requisiti di validità previsti dalla lex loci, quanto alla forma di celebrazione, non esime l'ufficiale di stato civile dalla previa verifica della sussistenza dei requisiti di natura sostanziale in materia di stato e capacità delle persone."

Con questa prima parte il Ministro dell'Interno afferma, innanzitutto, che l'argomento è di competenza esclusiva del legislatore nazionale e non sussiste, quindi, alcun potere normativo in capo ai sindaci, i quali, essendo Ufficiali di Stato Civile, non possono arrogarsi tale potere.

"Al riguardo, occorre fare riferimento, in primo luogo, all'art. 27, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), secondo cui «la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio», quindi all'art. 115 del codice civile, secondo cui «il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite». Pertanto, al di là della validità formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinché la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti. Non vi è dubbio che, ai sensi del codice civile vigente, la diversità di sesso dei nubendi rappresenta un requisito necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno, come è chiaramente affermato dall'art. 107 c.c., in base al quale l'ufficiale dello stato civile «riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio». Infatti, come è stato affermato dalla Corte di Cassazione, l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano. Tali conclusioni non mutano neppure ove la questione venga esaminata sul piano della legittimità costituzionale ovvero in relazione al contesto europeo. Con riferimento al primo aspetto, infatti, la Corte costituzionale, sin dalla nota pronuncia n. 138 del 2010, ha statuito che l'art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio come unione tra persone di sesso diverso e questo significato non può essere superato. Né, con riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., le unioni omosessuali possono essere ritenute tout court omogenee al matrimonio, quantunque la Corte abbia stabilito che tra le formazioni sociali in grado di favorire il pieno sviluppo della persona umana nella vita di relazione rientra anche l'unione omosessuale".

3. La circolare pretende di arrestare le procedure di trascrizione in questione, affermando che, anche laddove vi siano dei possibili appigli derivanti da leggi di altri Paesi dell'Unione Europea, l'ordinamento italiano disciplina il matrimonio richiedendone alcuni elementi imprescindibili perché lo stesso possa fondarsi quali la diversità di sesso degli interessati e le conseguenti dichiarazioni di voler essere uniti qual marito e moglie.

Va ricordato che, con la sentenza del 24.06.2010, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che il diritto al matrimonio - riconosciuto dal combinato disposto dell'art. 12 CEDU e dell'art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE - non dovesse più, necessariamente, essere limitato a persone di sesso diverso.

Nella stessa sentenza, comunque, la Corte di Strasburgo ha lasciato *"decidere alla legislazione nazionale dello Stato contraente se permettere o meno il matrimonio omosessuale"*. Di conseguenza, nulla costringe il legislatore italiano a vietare i matrimoni omosessuali.

Nondimeno, secondo la sentenza n. 4184/2012 della Corte di cassazione, la diversità di sesso dei nubendi non può più essere considerata come un elemento necessario - o "naturalistico", come scrive la S.C. - del matrimonio, stante l'interpretazione del diritto al matrimonio fornita dalla Corte EDU. La Cassazione ne ricava che, se i matrimoni omosessuali celebrati all'estero non possono essere trascritti nei registri dello stato civile, questo non dipende dall'"inesistenza" di tali matrimoni, bensì - semplicemente - dalla loro inidoneità a produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

Nel proseguo della circolare, non si cita né l'art. 2 (*"formazioni sociali"*), né l'art. 3, comma 2, Cost., che sembrerebbero dare ragione a quanti sono favorevoli a tali unioni. Pertanto, così come richiamato anche dalla Corte Costituzionale che, con suo pronunciamento del 3 febbraio 1994 n. 13, aveva già dato un importante avallo alla causa in esame. Ignorare un problema non è uguale a risolverlo; risulta evidente la discriminazione posta in essere dalla legge italiana la quale nega la possibilità a queste persone di essere realmente cittadini alla pari degli altri, e, non, additati e messi all'angolo per il loro orientamento sessuale. Oramai, in tutti i maggiori Paesi d'Europa tale diritto - seppur in forme differenti di matrimonio o di unione civile - è garantito e viene riconosciuta l'unione fra persone del medesimo sesso, addirittura, nella Repubblica di San Marino.

"Tuttavia", secondo la circolare, "spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni. Per quanto, invece, concerne il riferimento al contesto europeo, non possono risultare dirimenti i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nota anche come "Carta di Nizza", in quanto entrambe, anziché vincolare legislatori nazionali, rimettono a questi ultimi la decisione in materia. Alla luce del quadro ordinamentale delineato e considerato che spetta al Prefetto, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di garantire che la fondamentale funzione di stato civile, esercitata, in ambito territoriale, dal sindaco nella veste di ufficiale di Governo, sia svolta in piena coerenza con le norme attualmente vigenti che regolano la materia. Pertanto, ove risultino adottate "direttive" sindacali in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero - e nel caso sia stata data loro esecuzione le SS. LL. rivolgeranno ai sindaci formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle

consequenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procederà al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 nonies della legge 241 del 1990 e 54, commi 3 e 11, del d.lgs. 267/2001. Le SS.LL. vorranno, infine, sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, sulla regolarità degli archivi dello stato civile prescritta dall'art. 104 del d.P.R. 396/2000".

Infine, Angelino Alfano invita i prefetti a vigilare sugli uffici dello stato civile per *“garantire che la fondamentale funzione di stato civile, esercitata, in ambito territoriale, dal sindaco nella veste di ufficiale di governo, sia svolta in piena coerenza con le norme attualmente vigenti che regolano la materia”*. Come annunciato in precedenza, quindi, o i sindaci annulleranno le trascrizioni o le stesse verranno dichiarate nulle d'ufficio.

Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha immediatamente reagito alla posizione del Ministro: *“Se vogliono annullare gli atti delle trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero lo facciano. Io non ritiro la mia firma. Lo facciano dunque, ma non nel nome di Bologna, che come sindaco rappresento”*^[4].

Alcuni cittadini avevano presentato ricorso al TAR del Lazio, per ottenere - in via cautelare - la sospensione dell'atto con cui il prefetto di Roma ha annullato le trascrizioni operate dal sindaco di Roma. Il 4 novembre 2014, con ordinanza, il TAR ha respinto il ricorso.

Il 10 novembre 2014, il consiglio comunale di Torino ha approvato una mozione che invita il sindaco ad impegnarsi per la registrazione dei matrimoni e delle unioni celebrati all'estero, non solo tra omosessuali, in una sezione specifica del registro delle unioni di fatto, che il Comune di Torino aveva già istituito nel 2010. Inoltre, la mozione invita il sindaco ad impegnarsi per *“respingere il significato politico della circolare del Ministro dell'Interno”*.

La Procura della Repubblica di Udine ha risposto negativamente ad un esposto, presentato allo scopo di verificare se la cancellazione della trascrizione da parte del prefetto costituisca o meno un'ipotesi di reato. Al contempo, però, la Procura di Udine ha affermato che un matrimonio trascritto può essere cancellato solo dall'autorità giudiziaria, e non (anche) da quella amministrativa, in base all'art. 95 del regolamento di stato civile (d.P.R. n. 396/2000). In seguito a ciò, il Governo - rispondendo all'interpellanza urgente 2-00794, presentata alla Camera dei deputati il 9.1.2015 - ha annunciato di non voler tenere in considerazione le precisazioni della Procura di Udine, ritenendo che i prefetti abbiano agito in virtù della loro sovraordinazione gerarchica nei confronti dei sindaci, i quali, come ufficiali di stato civile, esercitano una funzione di competenza statale.

4. Concludendo, da una parte l'Italia si è allineata alla maggior parte del resto d'Europa per quanto concerne la riforma della giustizia civile e, nel caso specifico, a quanto concerne la pratica del divorzio, ora denominato *“divorzio breve”* mentre, dall'altro lato, rimane l'unica - e l'ultima - in Europa per quanto concerne i diritti delle persone omosessuali, giacché non consente a loro di unirsi in matrimonio (o in forme analoghe) aventi effetti giuridici. Proprio sull'onda della disobbedienza civile di taluni Primi cittadini di grandi città italiane, il Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi ha annunciato di voler realizzare una legge specifica inerente proprio le unioni fra persone del medesimo sesso cercando, così, di ripianare un vuoto legislativo che danneggia migliaia di cittadini.


[1] [1] Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 20 settembre 2007, n. 19450 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 20 marzo 2008, n. 7450 (in Altalex Massimario).

[2] [2] Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 17 luglio 2008, n. 19691, Corte Costituzionale, sentenza 30 luglio 2008, n. 308 e Cassazione civile, sez. II, sentenza 18 settembre 2009, n. 20144 (in Altalex Massimario). Vedasi anche: Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 novembre 2007, n. 24407, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 15 febbraio 2008, n. 3797 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 giugno 2008, n. 15086 (in Altalex Massimario).

[3] [3] Cfr. Tribunale di Napoli, sez. I, ordinanza 1 febbraio 2007, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 marzo 2007, n. 6979, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 novembre 2007, n. 24407, Tribunale di Firenze, sentenza 3 ottobre 2007, Consiglio di Stato, sentenza 13 novembre 2007, n. 5825, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 7 dicembre 2007, n. 25618, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 28 gennaio 2008, n. 1758, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 18 febbraio 2008, n. 3934, Tribunale di Nicosia, decreto 22 aprile 2008, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 28 gennaio 2009, n. 2191, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 27 febbraio 2009, n. 4816 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 novembre 2009, n. 23630 (in Altalex Massimario).

[4] La dichiarazione del sindaco di Bologna è disponibile all'indirizzo http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2014/10/07/nozze-gay-merola-io-non-obbedisco_dfl1ebb05-3c31-434b-9b9f-637277d6c1c1.html. ANSA, 7 ottobre 2014.

Tweet



Publicato in [Newsletter n. 6 - 1/2015](#)

Keywords: [Funzioni e Servizi](#)

[Torna in alto](#)

Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro"
Dottorato di Ricerca in Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza
Via Mondovì 6 - 15121 Alessandria
Tel. +39.0131.283765 - Fax +39.0131.283777 - E-mail: drasd@unipmn.it